



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 3

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

14<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): mercoledì 25 luglio 2018

Presidenza del presidente OSTELLARI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(536) Laura BOTTICI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Discussione e rinvio)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 3, 6, 7 e passim |
| CUCCA (PD) . . . . .   | 6, 8                  |
| EVANGELISTA (M5S), relatrice . . . . .                       | 3, 8                  |
| MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . . | 8                     |

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(536) Laura BOTTICI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 536.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Evangelista.

EVANGELISTA, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 536, di iniziativa della senatrice Bottici, reca la proposta di istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». La proposta in esame riprende il contenuto dell'Atto Senato n. 2093, approvato nella scorsa legislatura in prima lettura dal Senato.

Prima di procedere alla disamina del provvedimento è opportuno dare conto, seppure sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata relazione del disegno di legge.

La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello, in Provincia di Firenze, è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni Settanta e culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori per maltrattamenti aggravati e atti di libidine: si tratta di Rodolfo Fiesoli, detto il Profeta, e Luigi Goffredi. La vicenda si è conclusa per Fiesoli nel 2015 con un'ulteriore condanna, in primo grado, a 17 anni di reclusione, condanna ridotta poi a 15 anni e 10 mesi in appello per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti. Quest'ultima sentenza è stata impugnata in Cassazione. La Suprema Corte nel 2017, con la sentenza n. 3346, ha reso definitiva la condanna di Fiesoli, annullando con rinvio limitatamente ad uno degli episodi di violenza sessuale. Per gli altri nove imputati, compreso Goffredi, pur avendo dichiarato i reati estinti per prescrizione, ha confermato le relative statuizioni civili.

Successivamente alla sentenza del 2017 la vicenda giudiziaria ha avuto ulteriori sviluppi non richiamati nella relazione illustrativa al disegno di legge. In relazione all'ordine di esecuzione della pena, emesso nel dicembre dello stesso anno dalla procura generale, il signor Fiesoli ha proposto richiesta di annullamento alla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione. La corte fiorentina, nel gennaio del

2018, ha rigettato tale richiesta con ordinanza. Infine tale decisione, impugnata in Cassazione, è stata annullata senza rinvio (sentenza n. 30780 del 2018) lo scorso 6 luglio, con conseguente provvedimento di revoca dell'ordine di esecuzione che era stato emesso dalla procura il 23 dicembre 2017. Al momento, infatti, Fiesoli è fuori dal carcere.

Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997 Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal tribunale dei minorenni alla comunità «Il Forteto», intanto divenuta cooperativa agricola con l'acquisizione di 500 ettari nel Comune di Dicomano, anch'esso in Provincia di Firenze, l'Italia è stata condannata nel luglio del 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Scozzari e Giunta contro Italia n. 39221 del 2000) – adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti – a pagare una multa di 150 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

Più nel dettaglio, nel settembre del 1997 due bambini nati nel 1987 e nel 1994, di cui le ricorrenti erano rispettivamente la madre e la nonna, venivano inseriti con provvedimento giudiziario nella comunità «Il Forteto». Si legge nella sentenza: «Due dei principali dirigenti e fondatori della comunità erano stati condannati per aver abusato sessualmente di tre handicappati affidati alla loro custodia, fatti noti ai giudici interni. Prima dell'inserimento in comunità, il maggiore dei due bambini era stato vittima di violenze di natura pedofila da parte di un operatore sociale». La Corte ha giudicato che i due dirigenti incriminati avevano svolto un ruolo attivissimo nella custodia dei minori e ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa, in particolare, dell'affidamento ininterrotto di questi ultimi alla comunità «Il Forteto».

È necessario segnalare, infine, che la situazione della cooperativa era stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di due Commissioni di inchiesta (la prima, istituita nel 2012, ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013 e la seconda, istituita nel 2015, ha concluso i propri lavori nel giugno 2016) e, dall'altro lato, da parte del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo-gestionali della cooperativa agricola, nell'agosto del 2013 ne ha chiesto il commissariamento (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa), motivandolo a causa della pesante e invasiva commistione tra la comunità e la cooperativa agricola direttamente coinvolta nella gestione degli affidamenti dei minori e disadattati.

Passando al merito del provvedimento, il testo consta di 9 articoli.

L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità e complicità istituzionali in merito alla ge-

stione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura. In merito a tale articolo propongo una modifica che sfumi le espressioni «responsabilità e complicità istituzionali», sostituendole con le espressioni «eventuali responsabilità e interferenze istituzionali».

I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità, nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento.

Il disegno di legge attribuisce poi alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Compete alla Commissione stessa l'elezione dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti e due segretari).

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Commissione di un Regolamento interno.

Relativamente ai poteri, l'articolo 5, comma 1, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per i segreti di Stato, di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del comma 2, trovano applicazione le norme vigenti e la legge n. 124 del 2007.

Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti, prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. In tali casi l'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (rinnovabile).

La Commissione, inoltre, può ottenere da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta

(comma 5 dell'articolo 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso, mentre si prevede che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro pubblico dipendente o collaboratore ritenuto necessario (comma 9).

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per tutto ciò che attiene agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabori con essa o compia o concorra a compiere atti d'inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente.

L'articolo 7 prevede, inoltre, che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Per il funzionamento della Commissione è fissato un limite di spesa pari a 50.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

L'articolo 8 stabilisce che la Commissione deve completare i lavori entro 12 mesi dalla sua costituzione e presentare alle Camere, nei dieci giorni successivi alla fine dei lavori, la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Attesa tuttavia la delicatezza della materia oggetto di inchiesta, ritengo opportuno aumentare in via emendativa i predetti termini, rispettivamente a 18 mesi e 30 giorni. Va da sé che, ove tale modifica venisse accolta, aumenterebbe di conseguenza la copertura di spesa prevista all'articolo 7.

L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice e ricordo che il provvedimento è già inserito nel calendario dei lavori d'Assemblea per la prossima settimana. Pertanto, visti i tempi ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, propongo di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a venerdì 27 luglio, alle ore 9,30.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo solo per riportare alla memoria la storia di questo provvedimento, già approvato con un ampio consenso in Senato nella scorsa legislatura, anche se purtroppo con qualche ritardo dovuto ad una serie di motivazioni e non effettivamente per

volontà politica. Nulla da obiettare, dunque, sul fatto che la discussione del provvedimento sia stata già inserita nel calendario dei lavori d'Assemblea per la prossima settimana. Tuttavia, visti i tempi estremamente ristretti, forse un termine più lungo per la presentazione degli emendamenti non sarebbe male, anche perché non credo che farebbe molta differenza se si dovesse arrivare a sabato o a lunedì. In effetti siamo già alla seduta pomeridiana di mercoledì, per cui rimarrebbe una sola giornata nella quale tra l'altro siamo impegnati anche in Aula, anche se non penso – mi piace ribadirlo – che ci sarà una grande opposizione, considerato l'*iter* che, come ho appena detto, il disegno di legge ha seguito nella scorsa legislatura.

Quanto al merito del provvedimento, basandomi sulla mia esperienza personale, non so quanto sia opportuno prevedere un allungamento dei tempi per i lavori della Commissione. Ricordo, ad esempio, la Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, istituita nel corso della precedente legislatura, che, come da tutti riconosciuto, ha lavorato molto bene e ha ottenuto risultati molto importanti. Se non sbaglio, quando quella Commissione è stata istituita, si prevedeva che dovesse concludere i propri lavori entro 24 mesi dalla sua costituzione; poi, invece, è stata prorogata per l'intera legislatura. Dico questo perché la Commissione d'inchiesta che stiamo per istituire deve tener conto anche del lavoro delle altre Commissioni e dell'Aula di Camera e Senato.

Poiché in situazioni di questo tipo capita sovente che ci si sieda un po', credo che non sarebbe male e potrebbe rappresentare uno stimolo il fatto di avere la certezza di una durata breve, pur con la consapevolezza che i tempi possono essere allungati. Ovviamente – lo dico soltanto per dovere di cronaca – tra 12 e 18 mesi la differenza non è molta, ma non dimentichiamo che aumentare i tempi comporterebbe un impegno di spesa sicuramente maggiore, considerato che per il lavoro delle Commissioni di inchiesta c'è necessità di un supporto importante (pensiamo, ad esempio, al contributo dei collaboratori esterni, che spesso prestano la loro attività gratuitamente): insomma, per dirla in maniera concreta, il denaro serve.

In ogni caso, occorre tenere conto del fatto che il termine di durata dei lavori indicato nella legge istitutiva può essere prorogato; come dicevo, però, la certezza di un tempo più breve è uno stimolo a fare in fretta perché, a parte la delicatezza della materia, che non è cosa di poco tempo, è anche importante che si arrivi ad una conclusione nel più breve tempo possibile.

Sulla base di queste considerazioni, suggerisco dunque di mantenere a 12 mesi il termine di durata previsto per i lavori della Commissione di inchiesta parlamentare.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per venire incontro alla richiesta del senatore Cucca, propongo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a

venerdì 27 luglio, alle ore 12,30. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

CUCCA (*PD*). La ringrazio per la disponibilità, signor Presidente, ma forse sarebbe stato utile avere più tempo per una migliore valutazione e per un più ampio confronto.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, purtroppo dobbiamo tenere conto anche del lavoro che le altre Commissioni dovranno fare sugli emendamenti eventualmente presentati; pertanto, per rispettare il calendario dei lavori, non possiamo andare oltre il termine che le ho indicato.

EVANGELISTA, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che la richiesta di prolungare il termine dei lavori della Commissione è assolutamente fondata, perché stiamo parlando di un'inchiesta molto delicata, che quindi richiede tempo. In questo senso non condivido quanto sostenuto dal senatore Cucca riguardo alla possibilità di prorogare la durata dei lavori, perché credo che una proroga comporterebbe una modifica alla proposta di legge, per cui sarebbe meglio indicare sin da subito un termine diverso per via emendativa.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica, riservandomi di intervenire nel corso dell'esame delle proposte emendative.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,10.*